Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 29 novembre 1940 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

***Regio decreto* 23 *maggio* 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *luglio* 1940-XVIII, *registro* 5 *Africa Italiana, foglio* 875**

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Bafundi Michele di Angelo e di Cestari Caterina, nato a Montesano (Salerno) il 27 novembre 1907, sottotenente di complemento del LII battaglione coloniale.

Berardi Giovanni di Carlo e fu Irene Quirico, nato a Valfenera d'Asti il 5 maggio 1902, capitano in servizio permanente effettivo del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, 1° squadrone.

Cavallaro Guido fu Emanuele e di Alfonsina Mistretta, nato a Recalmuto il 29 giugno 1902, tenente artiglieria di complemento dell'XI gruppo artiglieria someggiata coloniale.

Cimino Giuseppe fu Francesco e di Merlo Luigia, nato a Castiglione di Sicilia (Catania) il 7 dicembre 1912, sottotenente di complemento del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, 2° squadrone.

De Cicco Amedeo di Raffaele e di Lanzi Aurora, nato a Villa S. Maria (Chieti) il 18 maggio 1912, sottotenente di complemento del LI battaglione coloniale.

Gottardi Cesare di Napoleone e di Amelia Prati, nato a Mattarello (Trento) il 16 settembre 1906, sottotenente medico di complemento del LI battaglione coloniale.

Nante Alfredo di Costantino e fu Marcella Carmelo, nato a Firenze il 17 settembre 1913, sottotenente di complemento dell'XI gruppo artiglieria someggiata coloniale.

Niccolini Manfredi di Giovanni e di Franciolina Pia, nato a Terranuova Bracciolina (Arezzo) il 21 novembre 1901, capitano in servizio permanente effettivo dell'XI gruppo artiglieria someggiata coloniale.

Paciulli Luciano di Angelo, nato a Guagnano (Lecce) il 2 settembre 1896, capitano di complemento del LI battaglione coloniale.

Roberto Pietro di Giuseppe e di Anna De Niccolò, nato a Triggiano (Bari) il 9 agosto 1909, sottotenente di complemento del LI battaglione coloniale.

Rossi Marco fu Alberto e di Giuseppina Tallachini, nato a Roma il 2 maggio 1912, tenente in servizio permanente effettivo del LI battaglione coloniale.

Saggini Aldo di Scipione e fu Anna Maria Meucci, nato a Pisa l'8 marzo 1895, 1° capitano in servizio permanente effettivo dell'XI gruppo artiglieria someggiata.

Berchè Tesfù, sciumbasci (3704) dell'XI brigata coloniale, reparto comando.

Damtò Burrù, buluc basci del LI battaglione coloniale, 3ª compagnia (*alla memoria*).

Haptè Debbas, muntaz (67714) della XI brigata coloniale, reparto comando (*alla memoria*).

Mesghebù Merscià, buluc basci del LI battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Teghegnè Igzau, ascari (77399) del LI battaglione coloniale 2ª compagnia (*alla memoria*).

Tesfai Toclù, buluc basci (15487) del LI battaglione coloniale, sezione sanità.

MEDAGLIA DI BRONZO

Montesi Leonida **di Domenico e di Marchegiani Maria, nato il 21 gennaio 1913 a Pergola (Pesaro), sottotenente di complemento del LI battaglione coloniale.**

Perazzola Domenico **fu Valentino e di Pisani Maria, nato a Catania il 26 febbraio 1911, tenente di complemento dell'XI gruppo artiglieria someggiata coloniale.**

Tarpani Bruno **fu Gaetano e di Balucani Anna, nato a Perugia il 30 gennaio 1913, sottotenente di complemento del LII battaglione coloniale.**

Abdalla Amedin, **buluc basci (44495) del LI battaglione coloniale, 1ª compagnia.**

Abdalla Mussa, **muntaz (64054) dell'XI gruppo artiglieria someggiata coloniale, 21ª batteria.**

Abbagiobir Abbadulla, **sultano del Gimma delle bande irregolari « Abbagiobir ».**

Allè Averrà, **muntaz (35598) del LI battaglione coloniale, 1ª compagnia.**

Ali Sciveset, **buluc basci (7616) del LI battaglione coloniale, 2ª compagnia.**

Antenè Betenè, **buluc basci (16106) del LI battaglione coloniale, 4ª compagnia.**

Asseb Rebi Amed, **buluc basci (29914) del LI battaglione coloniale, 1ª compagnia.**

Assen Abdalla, **buluc basci (44913) dell'XI gruppo someggiato coloniale.**

Chebbedè Uorchenè, **buluc basci (19463) del LI battaglione coloniale, 4ª compagnia.**

Damtò Negussè, **uachil dell'XI gruppo artiglieria someggiata coloniale.**

Gheresillasse Ogbazien, **buluc basci della 2ª batteria mortai da 81 m/m, 2ª sezione.**

Gheremariam Tuccù, **muntaz (34239) del reparto comando XI brigata coloniale.**

Gheriesus Merrag, **muntaz del LII battaglione coloniale.**

Ghebeiò Amanù Fattimà, **ascari (97151) dell'XI gruppo artiglieria someggiata coloniale.**

Ibrahim Mohamed **5°, buluc basci dell'XI gruppo someggiato coloniale.**

Isak Robbà, ascari (75935) del LI battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Mohamud Soliman 1°, muntaz (67010) dell'XI gruppo someggiato coloniale, 21ª batteria.

Mohamud Mohamed 1°, muntaz (64488) dell'XI gruppo artiglieria someggiata coloniale.

Negasc Cuflù, muntaz (70793) del LI battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Ussen Mohamed, ascari (118285) dell'XI gruppo someggiato coloniale.

CROCE DI GUERRA

Agnello Giovanni di Vincenzo e fu De Paolis Assunta, nato a New York il 26 agosto 1909, tenente genio di complemento della compagnia mista del genio, II brigata coloniale.
Capizzi Calogero di Giovanni e di D'Antona Maria, nato il 16 gennaio 1907 a Campobello Licata (Agrigento), sergente maggiore della compagnia mista del genio, XI brigata coloniale.
Della Volpe Giovanni di Vincenzo e di Alfonsa Rammairone, nato ad Aversa (Napoli), il 24 febbraio 1915, caporal maggiore della compagnia mista del genio, XI brigata coloniale.
Fabbri Giuseppe di Umberto e fu Govoni Alfonsina, nato il 23 luglio 1901 a Pieve di Cento (Bologna), giornalista e corrispondente di guerra della «Gazzetta del Popolo» e della «Tribuna».
Latini Emilio fu Benedetto e di Montreti Dina, nato a Palaia (Pisa) il 3 febbraio 1911, caporal maggiore del reparto comando XI brigata coloniale.
Petrini Antonio di Giuseppe e di Valente Paolina, nato a Mesagne (Brindisi) il 10 aprile 1915, sottotenente d'artiglieria di complemento dell'XI gruppo artiglieria someggiata coloniale.
Sammartano Vincenzo di Giuseppe e fu Gassisa Matilde, nato a Trapani il 25 marzo 1909, tenente d'artiglieria di complemento della 2ª sezione mortai da 81 m/m, XI brigata coloniale.
Agos Ghebiè, ascari (97131) dell'XI gruppo someggiato coloniale.
Alemaiò Guddetà, ascari (05974 A.A.) del LI battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Alemaiò Mangascià, sciumbasci (6519) del LI battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Arerù Imer, muntaz (32157) del LII battaglione coloniale.
Assen Mohamed, ascari (91660) dell'XI gruppo someggiato coloniale.
Becchelè Uoldemagagnò, ascari della 2ª batteria mortai da 81 m/m coloniale, 2ª sezione.
Beienè Erbà, ascari della 2ª batteria mortai da 81 m/m coloniale, 2ª sezione.
Ismail Ibrahim, buluc basci (27973) dell'XI gruppo someggiato coloniale.
Osman Ibrahim, buluc basci (21784) dell'XI gruppo someggiato coloniale.

(3735)

Regio decreto 6 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 9 settembre 1940-XVIII, registro 8 Africa Italiana, foglio 102.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Nocera Fortunato di Saverio e di dell'Ernia Concetta, nato a Smirne (Turchia) il 2 marzo 1909, carabiniere. — Rimasto ferito in uno scontro contro ribelli, rifiutava di porsi al riparo, in luogo sicuro, per seguire le sorti del reparto. Per nove giorni, non potendo fare uso delle armi a causa della ferita stessa si prodigava in tutti i modi per rendersi utile, incitando con l'esempio e la parola i gregari alla resistenza. Esempio di coraggio ed elevato senso del dovere.
Passera Francesco di Lorenzo e di Ernesta Franchina, nato a Biella il 23 settembre 1907, sottotenente di complemento. — Subalterno di banda irregolare, inviato in missione di guerra ed accerchiato da numerosi ribelli, con calma, coraggio e sprezzo del pericolo, dopo tre giorni di combattimenti riusciva a disimpegnarsi dall'accerchiamento. Successivamente, attaccato, tradito da una parte dei suoi gregari e fatto prigioniero, conservava attitudine fiera di fronte al nemico, che, ammirato, lo rilasciava in omaggio al suo provato valore.
Prigiotti Gennaro, nato a Campobasso il 24 luglio 1888, tenente colonnello in r. m. — Valoroso comandante di un gruppo bande, incontrata, dopo una rapida e difficile marcia di 100 chilometri in territorio nemico, una avanguardia di ras Destà, l'attaccava decisamente, sbaragliandola. Successivamente, dopo aspro combattimento, sconfiggeva un'altra formazione nemica, infliggendole gravi perdite. Con tali brillanti azioni toglieva al predetto ras ogni velleità di discesa nella nostra colonia, e, stroncando ogni sua iniziativa, consentiva alle nostre forze di concentrarsi indisturbate per poi muovere per la vittoriosa battaglia del Ganale Doria.
Razeto Orfeo di Francesco e di Rosaria Brancominato, nato a Piombino (Livorno), il 17 aprile 1904, tenente di complemento. — Vice residente di una zona infestata da ingenti forze ribelli, sebbene convalescente, assumeva volontariamente il comando di una banda e, di iniziativa, occupava importanti posizioni fronteggianti lo schieramento avversario. Successivamente, concorreva brillantemente al successo di nostre bande attaccanti l'avversario da altra direzione, slanciandosi alla testa dei suoi uomini sul fianco delle forze nemiche ed infliggendo ad esse gravi perdite.

MEDAGLIA DI BRONZO

Di Dato Giorgio di Vincenzo e fu Anna Borrello, nato a Napoli il 6 aprile 1910, tenente s.p.e. — Comandante di un distaccamento di una sezione bombarde, saputo che nostre bande erano seriamente impegnate con rilevanti forze ribelli, chiedeva ed otteneva di recarsi personalmente in luogo con una bombarda. Raggiunta la posizione, sotto un fuoco violentissimo, riusciva con ammirevole calma e perizia ad appostare il pezzo e a dirigere il tiro con grande efficacia, infliggendo all'avversario perdite.
Innocenzi Alfredo fu Alpinolo e di Lupi Giuseppina, nato a Terni il 7 agosto 1909, tenente di complemento. — Addetto ad una banda di irregolari, in più fatti d'arme, dimostrava doti di ardimento e di entusiasmo. In aspro combattimento, accortosi di un pericoloso movimento di aggiramento iniziato dai ribelli, di iniziativa accorreva alla testa di pochi uomini e, fronteggiando audacemente un avversario di gran lunga più numeroso, gli infliggeva perdite e l'immobilizzava fino all'arrivo dei rinforzi.
Marinangeli Giovanni di Umberto e di Vastarini Gresi Cordelia, nato ad Aquila il 30 maggio 1911, tenente di complemento. — Comandante di una banda irregolare, in più scontri si prodigava instancabilmente, animando e spronando col suo contegno ardimentoso i gregari. In aspro combattimento contro posizioni fortificate, sempre in piedi sotto il fuoco, con calma eccezionale e coraggiosa manovra respingeva tentativi di aggiramento, concorrendo decisamente al successo dell'azione.
Mircovich Grazia di Grazia e fu Anastasia Costanza Boscing, nato a Zara il 17 gennaio 1911, sottotenente di complemento. — Durante sette ore di violento combattimento in cui il sottogruppo era impegnato da soverchianti nuclei ribelli, col calma, serenità ed ardimento alla testa del reparto respingeva numerosi attacchi. In un momento in cui la situazione sembrava disperata, sfidando l'intenso fuoco avversario, procedeva al lancio di bombe a mano con efficaci risultati.
Piantadossi Carmine di Giovanni e di Piantadossi Concetta, nato a Squillani (Avellino) l'11 maggio 1910, applicato. — Impiegato civile, durante l'accerchiamento del fortino di una vice residenza, effettuato da forte gruppo di ribelli, si offriva volontariamente per la difesa e faceva funzionare per lungo tempo una mitragliatrice, dimostrando calma, sprezzo del pericolo e senso del dovere.
Rizzotti Giovanni fu Silvio e di Toso Edvige, nato a Verona il 18 febbraio 1906, tenente medico di complemento. — Durante un ciclo operativo contro ribelli, in numerosi combattimenti, dava costante prova di calma, di energia e di valore personale, prestando più volte serenamente la sua opera in terreno scoperto e battuto dal fuoco nemico.
Zetti Pietro di Amilcare e di Granata Francesca, nato a Milano il 13 luglio 1913, sottotenente di complemento. — Comandante interinale di compagnia, ricevuto l'ordine di proteggere il fianco dei reparti lanciati fuori ridotta contro preponderanti forze ribelli appostate in un torrente e decise ad impedire il rifornimento idrico del battaglione, assolveva brillantemente la sua missione difendendosi prima con grande decisione e fermezza, poi effettuando tempestivamente e con slancio ed ardimento il contrassalto, fino a che cadeva ferito in più parti del corpo.

CROCE DI GUERRA

Andreoli Marcello fu Albino e di Bampa Paola, nato a S. Giovanni Lupatoto (Verona) il 20 gennaio 1905, sergente maggiore. — Partecipava ad un ciclo operativo, offrendosi più volte volontario per incarichi pericolosi che assolveva brillantemente. In vari scontri col nemico era sempre tra i primi, dando esempio di coraggio esemplare, sprezzo del pericolo e dimostrando sempre entusiasmo ed elevato spirito militare.
Cirla Alessandro di Filippo e fu Pisati Luigia, nato a Milano il 1° febbraio 1912, sottotenente di complemento. — Addetto ad una banda di irregolari, in aspro combattimento contro forze ribelli, animava i suoi gregari con il personale esempio della sua serena combattività e dello sprezzo di ogni pericolo, contribuendo efficacemente al successo della giornata.
Corbella Aldo di Giovanni e di Scorrello Giuseppina, nato a Borgo Lavezzano (Novara) il 29 gennaio 1915, caporale maggiore. — Capo stazione di una radio impiegata in operazioni di polizia, in

occasione di aspro combattimento contro rilevanti forze ribelli, assicurava un perfetto servizio, nonostante l'imperversare del fuoco avversario, dimostrando doti di perizia, di serenità e sprezzo del pericolo.

Dettori Antioco fu Giovanni e di Pisano Angela, nato a Scano Montiferro (Nuoro) il 20 ottobre 1913, caporale maggiore. — Capo stazione radio, durante aspro combattimento contro rilevanti forze ribelli, assicurava e manteneva il collegamento, nonostante la violenza del fuoco avversario, dando esempio di calma, di profondo senso del dovere e di sprezzo del pericolo.

Duriavig Antonio Felice di Antonio e di Laszach Luigia, nato a Prepotto (Udine) il 30 maggio 1905, sergente maggiore. — Sottufficiale addetto ad un comando gruppo battaglioni nazionali, si offriva più volte ad eseguire ricognizioni in zone occupate da ribelli, riuscendo ad adempiere lodevolmente la sua pericolosa missione e dimostrando alto senso del dovere e sprezzo del pericolo.

Mussini Antonio di Severino e di Berniani Maria, nato a Bastida Pancarana (Pavia), sergente maggiore. — Durante un ciclo operativo, dava costante prova di ardire e sereno sprezzo del pericolo. Più volte si offriva per compiere ardite ricognizioni in territorio nemico, riportando sempre utili informazioni.

Piccardo Carlo di Bernardo e di Luisa Andreotti, nato a La Spezia il 29 luglio 1911, tenente s.p.e. — Comandante di compagnia isolata, svolgeva rapide azioni in terreno fittamente intrigato contro un nucleo di ribelli, fugandoli dalla loro posizione dominante ed inseguendoli dopo aver loro inflitto sensibili perdite.

Uleri Gian Pietro di Gavino e di Malducca Maddalena, nato a Pattada (Sassari) il 19 gennaio 1913, sergente. Durante combattimento contro ribelli era sempre presente ove più ferveva la lotta e più grande era il pericolo. Più volte con bombe a mano ricacciava gruppi di ribelli che tentavano impadronirsi della posizione, animando i propri dipendenti col suo ardimentoso contegno.

Vitale Carlo fu Giov. Battista, da S. Giorgio (Pavia), tenente. — Ufficiale automobilista di elevate qualità militari e morali. Durante l'avanzata Dolo-Neghelli dava esempio ai propri dipendenti di coraggio e attaccamento al proprio dovere. Comandante la sezione autocarri formante la punta della colonna, superava con slancio le difficoltà dell'ultima tappa. Fatta segno l'avanguardia a fuoco nemico, portava in posto sicuro le macchine e con i suoi autisti raggiungeva il plotone fucilieri, contribuendo all'annientamento del nemico.

(4198)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 settembre 1940-XVIII, n. 1593.

Regolamento per la concessione di contributi nelle spese di acquisto, costruzione e adattamento di stabili da destinare a sede delle « Case per gli Italiani » all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1443;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento per la concessione di contributi nelle spese di acquisto, costruzione ed adattamento di stabili da destinare a sede delle « Case per gli Italiani » all'estero, unito al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 427, foglio 68. — MANCINI

Regolamento per la concessione di contributi nelle spese di acquisto, costruzione ed adattamento di stabili da destinare a sede delle « Case per gli Italiani » all'estero.

Art. 1.

Le iniziative delle Collettività italiane all'estero che si prefiggono l'acquisto, la costruzione e l'adattamento di stabili da destinare a sede delle « Case per gli Italiani », quali centri di raccolta delle Istituzioni italiane all'estero, debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero degli affari esteri a cura delle competenti Regie rappresentanze.

Art. 2.

Le stime relative ad acquisti di aree fabbricabili e di locali, nonchè i progetti concernenti la costruzione e l'adattamento di edifici, saranno fatte da tecnici nominati dal Ministero degli affari esteri su proposta delle Regie rappresentanze.

Le stime e i progetti dovranno essere corredati dai disegni descrittivi ed analitici e dovranno comprendere anche le condizioni e le modalità di esecuzione dei lavori.

Ove sia prevista la concessione del contributo statale, i progetti di cui al precedente comma dovranno essere sottoposti all'esame del Ministero dei lavori pubblici ed al parere del Consiglio di Stato ai termini del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

All'adempimento delle norme e formalità per gli acquisti, le costruzioni e gli appalti, presiederanno e provvederanno i Regi rappresentanti all'estero nella qualità di presidenti del Consiglio di amministrazione delle « Case per gli Italiani », ed i contratti da essi stipulati si intenderanno soggetti, nei riguardi dell'Amministrazione, alla riserva della superiore approvazione con decreti Ministeriali registrati alla Corte dei conti, mentre saranno senz'altro impegnativi per la controparte.

Art. 4.

Nel prezzo degli acquisti e delle costruzioni, saranno comprese anche le spese ed onorari inerenti ai contratti, ai progetti e disegni.

Art. 5.

I piani finanziari per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 1 dovranno fare esplicita menzione dell'effettivo apporto delle Collettività italiane.

Il Ministero degli affari esteri, previo esame di tutti gli atti di cui ai precedenti articoli, delibera la concessione del contributo. Dopo avvenuta la concessione del contributo, qualsiasi eventuale variazione ai progetti di lavoro dovrà essere sottoposta preventivamente all'approvazione del Ministero degli affari esteri.

Qualora non ostino le leggi locali, gli immobili acquistati o costruiti col contributo di cui al precedente comma entreranno a far parte senz'altro del patrimonio dello Stato italiano. In conseguenza le competenti Regie rappresentanze avranno cura di segnalare al Ministero delle finanze, tramite quello degli affari esteri, gli aumenti, le diminuzioni e trasformazioni nel valore e nella consistenza dei suddetti beni patrimoniali, per le annotazioni nel relativo inventario a norma degli articoli 15 e 17 del R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827.

Art. 6.

I mutui occorrenti per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 5 saranno concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti o da altri Enti od Istituti autorizzati e dovranno essere estinti mediante annualità fissa nel periodo massimo di trentacinque anni.

Art. 7.

I pagamenti dei contributi ministeriali verranno effettuati su richiesta motivata e giustificata delle Regie rappresentanze all'estero.

Art. 8.

Sulle somministrazioni che si eseguissero dopo la concessione dei mutui di cui all'art. 6 e prima della decorrenza dell'ammortamento di essi, decorreranno gli interessi, nella ragione fissata per i mutui, dal giorno in cui saranno state effettuate a quello in cui si inizierà il regolare ammortamento del prestito.

Alla stessa stregua, ove non trattisi di prestiti della Cassa dei depositi e prestiti, per i quali è da applicarsi l'art. 2, 4° comma, della legge 11 aprile 1938-XVI, n. 498, saranno accreditati al Ministero degli affari esteri e versati al corrispondente capitolo dell'entrata gli interessi sulle somme che non saranno state interamente somministrate all'epoca da cui incomincia l'ammortamento del mutuo.

Art. 9.

Nella prima applicazione del presente regolamento potrà prescindersi dall'osservanza delle formalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, nei casi in cui si tratti di contributi, la cui concessione risulti già deliberata dall'Amministrazione degli affari esteri, per l'acquisto, costruzione e adattamento di stabili per le sedi delle « Case per gli Italiani » all'estero eseguiti o in corso di esecuzione, nonchè per integrare il finanziamento di altre opere italiane all'estero in corso di esecuzione, destinate all'assistenza ospedaliera ai connazionali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 17 settembre 1940-XVIII, n. 1594.

Norme relative al rimborso delle spese di trasporto e di magazzinaggio del mobilio del personale civile e militare avente diritto all'alloggio gratuito nell'Africa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2504, sul trattamento del personale civile in Colonia e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2505, sul trattamento degli ufficiali del Regio esercito che prestano in Colonia servizio di carattere militare;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 7 del R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2504, il capoverso della lettera *b*) è sostituito dai seguenti:

« Non spetta il rimborso delle spese di trasporto del mobilio dal Regno alla sede di destinazione nell'Africa Italiana all'impiegato avente diritto all'alloggio gratuito; al medesimo compete, però, a carico dell'Amministrazione, il rimborso delle spese di trasporto del mobilio dalla sede di servizio ad altra prescelta nel Regno.

Allo stesso, qualora lasci il proprio mobilio in deposito nella sede di servizio, spetta invece il rimborso, entro il limite massimo di L. 80 mensili, delle spese di magazzinaggio debitamente comprovate e riferite ad un quantitativo di mobilio non superiore a quintali 20, alla condizione che abbia famiglia a carico o convivente e sia trasferito nell'Africa Italiana d'autorità.

All'atto del rimpatrio definitivo dall'Africa Italiana sarà dovuto il riborso delle spese di trasporto del mobilio dal luogo in cui fu lasciato nel Regno alla nuova residenza di servizio e, per l'impiegato che cessa dal servizio, al domicilio eletto.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili anche al personale militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 427, foglio 21 — MANCINI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1595.

Approvazione della convenzione che regifica il Liceo musicale pareggiato « Benedetto Marcello » di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 729, che regifica il Liceo musicale pareggiato « Benedetto Marcello » di Venezia e che dispone l'approvazione della convenzione;

Visto il R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, sull'ordinamento dell'istruzione musicale del Regno;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata l'annessa convenzione, stipulata in data 9 settembre 1940-XVIII, tra lo Stato, rappresentato dai Ministri per l'educazione nazionale e per l'interno, ed il comune di Venezia per la regificazione del Liceo musicale pareggiato « Benedetto Marcello » di Venezia con effetto dal 16 ottobre 1940-XVIII.

Le norme concernenti il passaggio allo Stato del Liceo predetto, lo stato del personale e l'ordinamento dell'Istituto enunciate nella convenzione, formano parte integrale del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 427, foglio 72. — MANCINI

N. 20248 di prot. N. 1427 di rep.

REGIA PREFETTURA DI VENEZIA

Convenzione per la regificazione del Liceo musicale « Benedetto Marcello » di Venezia, che verrà trasformato in Regio conservatorio.

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Nella residenza della Regia prefettura di Venezia - palazzo del Governo - in questo giorno 9 (nove) del mese di settembre dell'anno 1940 (millenovecentoquaranta) XVIII E.F.;

Avanti di me comm. dott. Gregorio Beltrame fu Carlo, consigliere della Regia prefettura di Venezia, delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblico-amministrativa, sono comparsi i signori:

1) l'Ecc. il cav. di gran croce Marcello Vaccari fu Pietro, nato a Montebello Vicentino, Regio prefetto della provincia di Venezia, che interviene quale rappresentante del Ministero dell'interno;

2) il comm. dott. Petrocchi Giuseppe fu Giov. Battista, nato a Tivoli (Roma), ispettore generale del Ministero dell'educazione nazionale, in rappresentanza del Ministero stesso, come da delega del 30 agosto 1940, n. 6660, div. V;

3) il comm. dott. Giuseppe Meneghini di Domenico, nato a Brisighella (Ravenna) vice podestà del comune di Venezia, in rappresentanza del Comune stesso.

I comparsi sono a me personalmente noti e mi hanno esonerato dal chiedere l'intervento dei testimoni per la stipulazione della seguente convenzione tra il Ministero dell'educazione nazionale ed il comune di Venezia.

SCHEMA DI CONVENZIONE

Art. 1. — A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII il Civico liceo musicale pareggiato « Benedetto Marcello » che ha sede nel Palazzo Pisani in Campo Santo Stefano in Venezia, passa alla diretta dipendenza dello Stato ed assume la denominazione di Regio conservatorio di musica « Benedetto Marcello ».

L'Istituto sarà governato nelle forme ed i modi prescritti per i maggiori Regi conservatori dalle leggi e dai regolamenti in vigore *pro tempore*, nonchè dalla presente convenzione.

Art. 2. — Il comune di Venezia si obbliga a corrispondere come contributo annuo allo Stato per il mantenimento del Regio conservatorio la somma di lire 500.000, a cominciare dal 16 ottobre 1940-XVIII, e a trasferire all'atto dell'entrata in vigore della presente convenzione il patrimonio mobiliare del Liceo musicale « Benedetto Marcello » in Venezia, salvo quanto appartiene al Civico museo Correr, al patrimonio mobiliare dello Stato, rimanendo in uso all'Istituto stesso.

Tale contributo è considerato, a tutti gli effetti, come spesa fissa di carattere obbligatorio, da essere corrisposto in continuazione per tutta la durata della presente convenzione. Esso dovrà essere versato in Tesoreria a rate semestrali posticipate e, propriamente, non oltre il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

In caso di inadempienza del versamento del contributo, il Prefetto, nei limiti di sua competenza, promuoverà l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dell'avvenuta scadenza del debito per sorte capitale e per interessi di mora.

Art. 3. — Lo Stato assume nei ruoli statali il personale di ruolo in servizio presso il Liceo musicale pareggiato e quegli insegnanti che la Commissione, nominata dal Ministro per l'educazione nazionale, per accertare i requisiti voluti ai fini della regificazione, proporrà per la nomina senza concorso, ai sensi del R. decreto 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, purchè detto personale e detti insegnanti si trovino nelle seguenti condizioni:

a) per gli insegnanti:

1) che non abbiano compiuto i 65 anni di età a tenore del R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1346;

2) che coprano una cattedra esistente nella tabella organica transitoria allegata alla presente convenzione;

3) che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista;

4) che siano provveduti di regolare titolo di studio di abilitazione, se insegnanti di materie letterarie, di diploma di licenza dello strumento o di titolo equipollente, se insegnanti di materie musicali, in conformità a quanto prescrive la legge 4 giugno 1934, n. 977;

5) che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione, nominata dal Ministero dell'educazione nazionale per accertare i requisiti voluti ai fini della regificazione, e, da essa proposti per la nomina senza concorso;

6) che siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni;

b) per il personale amministrativo e di custodia: che abbia tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni salvo quella dell'età.

Art. 4. — Il personale inquadrato sarà immesso nel grado e stipendio iniziali relativi a ciascuna cattedra o posti previsti nella tabella organica transitoria allegata alla presente convenzione. Al personale medesimo sarà riconosciuto il diritto ad uno sviluppo economico e di carriera pari a quello previsto per le analoghe cattedre a posti dei Regi conservatori di musica.

Art. 5. — All'attuale direttore dell'Istituto M. Gianfrancesco Malipiero viene attribuito *ad personam* il grado di direttore di 1ª classe (gruppo *A* grado 5°).

Art. 6. — Qualora per effetto dell'inquadramento di cui all'art. 3 e 4 della presente convenzione il personale insegnante, amministrativo e di custodia venga a conseguire un trattamento economico complessivo lordo per stipendio supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia, inferiore a quello fornito alla data del passaggio del Liceo musicale pareggiato « Benedetto Marcello » allo Stato per assegni fissi e continuativi, viene conservata la differenza come assegno *ad personam*, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio supplemento di servizio ed aggiunta di famiglia.

Agli effetti sopra indicati dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, del supplemento di servizio attivo, dell'indennità di caro viveri ed ogni altro emolumento che a titolo ricorrente detto personale venga a percepire alla data del passaggio del Liceo allo Stato.

Art. 7. — Il personale di custodia incaricato già del servizio presso il Liceo musicale pareggiato « Benedetto Marcello » in Venezia, all'atto dell'entrata in vigore della presente convenzione, sarà sistemato nei ruoli del personale di custodia dei Regi conservatori di musica e delle Regie accademie di belle arti, a prescindere dall'età, purchè abbia tutti gli altri requisiti previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 8. — A tutto il personale proveniente dal Liceo musicale pareggiato « Benedetto Marcello » in Venezia, all'atto del passaggio nei ruoli dello Stato saranno computati agli effetti della carriera tutti i benefici previsti per le benemerenze militari e patriottiche.

Art. 9. — La liquidazione del trattamento di quiescenza del personale insegnante, amministrativo e subalterno, in servizio presso il Liceo musicale pareggiato « Benedetto Marcello » iscritto al regolamento per le pensioni del comune di Venezia, o iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati e salariati degli Enti locali, sarà ripartito tra lo Stato ed il Comune e la Cassa predetta in base alle disposizioni dell'art. 49 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, in relazione all'art. 12 del R. decreto 15 maggio 1930, n 1170, e dell'art. 57 del R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

Art. 10. — Lo Stato corrisponderà al Regio conservatorio di musica « Benedetto Marcello » in Venezia, sul bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, una dotazione annua di L. 150.000.

Art. 11. — Lo Stato non assume alcuna delle eventuali passività gravanti all'atto della regificazione, sul Liceo musicale « Benedetto Marcello ».

Art. 12. — I lasciti di premi, nonchè la Cassa scolastica, le donazioni e i legati pervenuti o che eventualmente pervengono con intestazione al Regio conservatorio di musica « Benedetto Marcello » in Venezia, saranno amministrati direttamente dal Regio conservatorio di musica medesimo.

La gestione dei fondi relativi a tali lasciti avverrà secondo le modalità contenute nell'atto di liberalità ed in rapporto agli scopi per i quali ciascuno di essi è stato costituito.

Qualora nell'atto di disposizione le modalità non siano indicate, la gestione dei fondi avverrà secondo le norme comuni alle altre spese dell'Istituto.

Le entrate e le uscite derivanti da tali atti saranno tenute in sede distinta di bilancio.

Art. 13. — Gli attuali studenti del Liceo musicale pareggiato « Benedetto Marcello » in Venezia, passano di diritto a far parte del Regio conservatorio di musica acquistando l'iscrizione all'anno della scuola spettante loro.

Art. 14. — La presente convenzione ha la durata di 99 anni ed è rinnovabile per tacita riconduzione. Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciarla al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.

Art. 15. — La presente convenzione entrerà in vigore il 16 ottobre 1940-XVIII. Nel caso venga firmata dopo tale data, essa avrà effetto retroattivo dal 16 ottobre 1940-XVIII.

Art. 16. — Il presente atto è redatto in carta libera, ed è registrato senza pagamento di tasse, perchè stipulato nell'esclusivo interesse dello Stato.

Pianta organica transitoria

1 Direttore, grado 5° (ad personam).
2 Insegnanti di 1ª classe:
armonia contrappunto fuga e composizione, grado 7°.
idem.
3 Insegnanti di 3ª classe:
canto, grado 9°;
composizione e strumentazione per banda, grado 9°;
musica corale, grado 9°.
6 Insegnanti di 4ª classe:
pianoforte, grado 10°;
idem;
violino, grado 10°;
viola e viola complementare, grado 10°;
arpa, grado 10°;
materie letterarie, grado 10°.
9 Insegnanti di 5ª classe:
armonia complementare, grado 11°;
flauto, grado 11°;
oboe, grado 11°;
clarinetto, grado 11°;
fagotto, grado 11°;
corno, grado 11°;
tromba e trombone, grado 11°;
solfeggio, grado 11°;
pianoforte complementare, grado 11°.

Personale amministrativo e di custodia.

1 V. segretario di gruppo *A*, grado 11°.
1 Alunna d'ordine, gruppo *C*, grado 13°.
5 Subalterni.

Pianta organica

1 Direttore, grado 6°.
1 Insegnante fuga e composizione, grado 7°.
1ª classe iniziale:
6 Insegnanti 3ª classe, grado 9° iniziale:
armonia e contrappunto;
organo;
canto;
musica corale;
bibliotecario;
composizione e strumentazione per banda.

10 Insegnanti 4ª classe, grado 10° iniziale:
3 pianoforte;
1 arpa;
2 violino;
violoncello;
storia ed estetica musicale;
materie letterarie;
letteratura poetica e drammatica.
11 Insegnanti 5ª classe, grado 11° iniziale:
2 solfeggio;
1 armonia complementare;
1 pianoforte complementare;
contrabasso;
oboe;
clarinetto;
fagotto;
flauto;
corno;
tromba e trombone.

Personale amministrativo e di custodia

1 V. segretario gruppo *A*, grado 11°.
2 Alunni d'ordine gruppo *C*, grado 13°.
5 Subalterni.

Ed io sottoscritto consigliere di Prefettura addetto al servizio dei contratti ho dato lettura di questo atto, dattilografato da persona di mia fiducia su fogli quattro facciate tredici questa compresa, alle parti contraenti ed esse lo hanno dichiarato in ogni sua parte conforme a quanto convenuto e viene quindi firmato dai comparenti stessi su ogni foglio ed in calce, assieme a me.

Marcello Vaccari fu Pietro
Giuseppe Petrocchi fu Giov. Battista
Giuseppe Meneghini di Domenico
Gregorio Beltrame fu Carlo

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1596.

Modificazioni alle circoscrizioni degli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, che istituisce gli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Visto il R. decreto 11 dicembre 1936-XV, n. 2108, con il quale sono state determinate le sedi e le circoscrizioni degli Ispettorati compartimentali suddetti;

Vista la legge 20 gennaio 1940-XVIII, n. 5, riguardante il riordinamento dei ruoli del personale provinciale delle imposte dirette e quelli del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 11 dicembre 1936-XV, n. 2108, è sostituito dal seguente:

« Per il servizio d'ispezione delle imposte dirette e per quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari il territorio del Regno è diviso in quattordici compartimenti. La circoscrizione di ogni compartimento è stabilita in conformità della unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 427, *foglio* 70. — MANCINI

Tabella di circoscrizione degli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Numero d'ordine	Capoluogo del Compartimento	Provincie comprese nel Compartimento
1	ANCONA	Ancona - Ascoli Piceno - Chieti - Macerata - Pesaro - Pescara - Teramo.
2	BARI	Bari - Brindisi - Foggia - Lecce - Matera - Potenza - Taranto.
3	BOLOGNA	Bologna - Ferrara - Forlì - Modena - Parma - Piacenza - Ravenna - Reggio Emilia
4	FIRENZE	Firenze - Arezzo - Grosseto - Livorno - Lucca - Perugia - Pisa - Pistoia - Siena - Terni.
5	GENOVA	Genova - Apuania - Imperia - La Spezia - Savona.
6	MESSINA	Messina - Catania - Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria
7	MILANO	Milano - Bergamo - Como - Pavia - Sondrio - Varese.
8	NAPOLI	Napoli - Avellino - Benevento - Campobasso - Salerno
9	PALERMO	Palermo - Agrigento - Caltanissetta - Enna - Ragusa - Siracusa - Trapani
10	ROMA	Roma - Cagliari - Frosinone - L'Aquila - Littoria - Nuoro - Rieti - Sassari - Viterbo.
11	TORINO	Torino - Alessandria - Aosta - Asti - Cuneo - Novara - Vercelli
12	TRIESTE	Trieste - Fiume - Gorizia - Pola - Udine - Zara.
13	VENEZIA	Venezia - Belluno - Padova - Rovigo - Treviso - Vicenza.
14	VERONA	Verona - Bolzano - Brescia - Cremona - Mantova - Trento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 28 settembre 1940-XVIII, n. **1597.**

Erezione in ente morale della Fondazione « Pia Casa della Provvidenza » in Condino (Trento).

N. 1597. R. decreto 28 settembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno la Fondazione « Pia Casa della Provvidenza » in Condino (provincia di Trento) viene eretta in ente morale, con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1940-XIX

REGIO DECRETO 2 ottobre 1940-XVIII, n. **1598.**

Abrogazione dello statuto del Collegio Borromeo in Pavia, e approvazione di un nuovo statuto.

N. 1598. R. decreto 2 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, lo statuto del Collegio Borromeo in Pavia, approvato con R. decreto 8 ottobre 1925-III, n. 1893, viene abrogato e viene approvato in sua vece il nuovo statuto dell'Istituzione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1940-XIX

REGIO DECRETO 16 ottobre 1940-XVIII, n. **1599.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica istituita presso le scuole elementari di Vittoria (Ragusa).

N. 1599. R. decreto 16 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale la Cassa scolastica istituita presso le scuole elementari di Vittoria (Ragusa) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1940-XIX

REGIO DECRETO 21 ottobre 1940-XVIII, n. **1600.**

Erezione in ente morale della Fondazione « Annibale Correggiari », con sede presso la Regia università di Pavia.

N. 1600. R. decreto 21 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Annibale Correggiari », con sede presso la Regia università di Pavia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1940-XIX

REGIO DECRETO 26 ottobre 1940-XVIII.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria scorta a convogli, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Piroscafo *Giacoma* di stazza lorda tonn. 223,23, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società anonima Gestioni Varie Marittime con sede a Genova: dalle ore 11 del 20 giugno 1940.

Piroscafo *Alato* (ex *Giulia*) di stazza lorda tonn. 302,04, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Ditta fratelli Maggi fu Stefano con sede a Genova: dalle ore 16 del 28 giugno 1940.

Piroscafo *Capri* di stazza lorda tonn. 629,62, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatrice Società Partenopea anonima di Navigazione con sede a Napoli: dalle ore 10 dell'8 agosto 1940.

Piroscafo *Gloria* di stazza lorda tonn. 179,19, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatrice Società anonima Florio Tonnare Favignana & Formica con sede a Genova: dalle ore 19 del 1° giugno 1940.

Piroscafo *Jadera* di stazza lorda tonn. 281,03, inscritto al Compartimento marittimo di Zara, dell'armatrice Società Fiumana di Navigazione con sede a Fiume: dalle ore 8 del 4 luglio 1940.

Piroscafo *Mazara* di stazza lorda tonn. 984,12, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatrice Società Italiana di Navigazione a vapore « La Meridionale » con sede a Palermo: dalle ore 12 del 18 settembre 1940.

Piroscafo *Eolo* di stazza lorda tonn. 703,84, inscritto al Compartimento marittimo di Messina, dell'armatrice Società di Navigazione « Eolia » con sede a Messina: dalle ore 20 del 17 luglio 1940.

Piroscafo *Petsamo* di stazza lorda tonn. 305,05, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società anonima Merluzzo Italiano con sede a Genova: dalle ore 17 del 20 giugno 1940.

Piroscafo *Regina Elena* di stazza lorda tonn. 424,26, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatrice Società Partenopea Anonima di Navigazione con sede a Napoli: dalle ore 8 del 30 agosto 1940.

Piroscafo *Silva* di stazza lorda tonn. 488,05, inscritto al Compartimento marittimo di Catania, dell'armatore Alfino Agostino & Figli con sede a Catania: dalle ore 10 del 6 giugno 1940.

Piroscafo *Urania* di stazza lorda tonn. 217,67, inscritto al Compartimento marittimo di La Spezia, dell'armatrice Società anonima di navigazione « Esperia » con sede a Le Grazie: dalle ore 16 del 3 giugno 1940.

Motopeschereccio *Bella Italia* di stazza lorda tonn. 5,85, inscritto al Compartimento marittimo di Gaeta, dell'arma-

tore Giobetti Giovanni con sede a Gaeta: dalle ore 8 del 10 giugno 1940.

Motopeschereccio *Giuseppe* di stazza lorda tonn. 6,39, inscritto al Compartimento marittimo di Massaua, dell'armatore Caputo Michele con sede a Massaua: dalle ore 18 del 30 agosto 1940.

Motopeschereccio *Impero* di stazza lorda tonn. 6.01, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore De Fonte Sebastiano di Nicola con sede a Massaua: dalle ore 8 del 4 luglio 1940.

Motopeschereccio *Bonaria* di stazza lorda tonn. 19,61, inscritto al Compartimento marittimo di Civitavecchia, dell'armatore Corbo Raffaele con sede a Civitavecchia: dalle ore 10 del 16 settembre 1940.

Piropeschereccio *Enrico Gismondi* di stazza lorda tonnellate 698,25, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società anonima per la pesca e la navigazione « Merluzzo italiano » con sede a Genova: dalle ore 18 del 2 luglio 1940.

Piropeschereccio *Morrhua* di stazza lorda tonn. 305,18, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società anonima « Merluzzo italiano » con sede a Genova: dalle ore 12 del 29 giugno 1940.

Motobarca *Giovannina* di stazza lorda tonn. 19,19, inscritta al Compartimento marittimo di Massaua, dell'armatrice Compagnia Lavoratori Portuali con sede a Massaua: dalle ore 8 del 24 luglio 1940.

Motobarca *Linda* di stazza lorda tonn. 19,19, inscritta al Compartimento marittimo di Massaua, dell'armatrice Compagnia Lavoratori Portuali con sede a Massaua: dalle ore 16 del 1° giugno 1940.

Motonave *Mariska* di stazza lorda tonn. 619,37, inscritta al Compartimento marittimo di Fiume, dell'armatrice Società anonima nazionale « Giovanni Riboli » con sede a Fiume: dalle ore 9 del 3 luglio 1940.

Motonave *Scio* di stazza lorda tonn. 611,02, inscritta al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società di navigazione « Tito Campanella » con sede a Genova: dalle ore 17 dell'8 agosto 1940.

Motonave *Vittoria* di stazza lorda tonn. 131,80, inscritta al Compartimento marittimo di La Spezia, dell'armatrice Società anonima di navigazione « Esperia » con sede a Le Grazie: dalle ore 8 del 23 giugno 1940.

Rimorchiatore *Gladiator* di stazza lorda tonn. 247,92, inscritto al Compartimento marittimo di Trieste, dell'armatrice Società anonima di navigazione rimorchi e salvataggi « D. Tripcovich & C. » con sede a Trieste: dalle ore 17 del 3 luglio 1940.

Rimorchiatore *Olanda* di stazza lorda tonn. 100,23, inscritto al Compartimento marittimo di Venezia, dell'armatrice Società rimorchiatori riuniti « Panfido & C. » con sede a Venezia: dalle ore 15 dell'8 luglio 1940.

Motoveliero *S. Antonio* di stazza lorda tonn. 49,35, inscritto al Compartimento marittimo di Bari dell'armatrice Società Armamento Pugliese (S.A.P.) con sede a Bari: dalle ore 17 del 20 giugno 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1940-XIX
Registro n. 15 *Marina, foglio n.* 414. — VENTURA

(4502)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 novembre 1940-XIX.

Riconoscimento della qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Alfonso Gaetani.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1940-XIX con cui il fascista Alfonso Gaetani viene nominato Vice segretario del Partito Nazionale Fascista;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Alfonso Gaetani è riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di Vice segretario del Partito Nazionale Fascista e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 8 novembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4515)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 novembre 1940-XIX.

Conferma nella qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei fascisti Sandro Giuliani, Attilio De Cicco e Rino Parenti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1939-XVIII con cui veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Sandro Giuliani per la carica di componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Visto il proprio decreto del 7 novembre 1939-XVIII col quale al fascista Attilio De Cicco veniva confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni anche per la carica di componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1940-XVIII col quale il fascista Orfeo Sellani decade dalla qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la cessazione dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Bergamo;

Visto il proprio decreto 16 dicembre 1939-XVIII con cui il fascista Rino Parenti veniva confermato nella carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni quale componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Visto il proprio decreto 21 agosto 1940-XVIII con cui il fascista Raffaele Manganiello decade dalla qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la cessazione dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Rodi;

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1940-XIX col quale i predetti fascisti sono stati nominati componenti il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

I fascisti Sandro Giuliani, Attilio De Cicco e Rino Parenti sono confermati nella qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista e come tale membro del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Ai fascisti Orfeo Sellani e Raffaele Manganiello è riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista e come tale membro del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 8 novembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4516)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 novembre 1940-XIX.

Conferma nella qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei fascisti Renato Ricci, Alessandro Pavolini, Guido Buffarini e Achille Starace.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto dell'11 marzo 1939-XVII, con cui veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Guido Buffarini per la carica di Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visti i propri decreti in data 31 ottobre 1939-XVIII coi quali ai fascisti Renato Ricci e Alessandro Pavolini veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di Ministro Segretario di Stato, rispettivamente, per le corporazioni e per la cultura popolare, nonchè per la carica di Membro del Gran Consiglio del Fascismo;

Visto il proprio decreto recante la data 7 novembre 1939-XVIII, con cui veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Achille Starace per la carica di componente il Direttorio del Partito Nazionale Fascista;

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1940-XIX, col quale i fascisti Renato Ricci, Ministro per le corporazioni; Alessandro Pavolini, Ministro per la cultura popolare; Guido Buffarini, Sottosegretario di Stato all'interno e Achille Starace, capo di Stato Maggiore della M.V.S.N. vengono nominati componenti il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Ai fascisti Renato Ricci, Ministro per le corporazioni; Alessandro Pavolini, Ministro per la cultura popolare; Guido Buffarini, Sottosegretario di Stato all'interno e Achille Starace, capo di Stato Maggiore della M.V.S.N. è confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni anche per la carica di componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista e come tale membro del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 8 novembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4512)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 novembre 1940-XIX.

Conferma nella qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Alessandro Bonamici.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1939-XVIII, col quale al fascista Alessandro Bonamici veniva confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di segretario federale di Verona;

Visto il proprio decreto recante la data dell'8 novembre 1940-XIX col quale il fascista Alessandro Bonamici viene nominato componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Visto il proprio decreto in data odierna con cui il fascista Alessandro Bonamici cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Verona;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Alessandro Bonamici è confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista, cessando per la qualifica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Verona.

Roma, addì 9 novembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4513)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 novembre 1940-XIX.

Conferma nella qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Andrea Ippolito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1939-XVIII, col quale veniva confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Andrea Ippolito quale segretario federale di Roma;

Visto il proprio decreto dell'8 novembre 1940-XIX, con cui il fascista Andrea Ippolito viene nominato componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Visto il proprio decreto in data odierna col quale il fascista Andrea Ippolito cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Roma;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Andrea Ippolito è confermato nella qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, per la carica di componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista, cessando per la qualifica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Roma.

Roma, addì 9 novembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4514)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1940-XVIII.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società Immobiliare Alpina, con sede a Torino.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1940, con il quale veniva sottoposta a sequestro, ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756, la Società Immobiliare Alpina, con sede a Torino;

Vista la relazione del sequestratario prof. Agostino Lanzillo;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale del 21 agosto 1940-XVIII, con il quale la Società Immobiliare Alpina, con sede a Torino, fu sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4517)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1940-XVIII.

Attivazione del nuovo catasto in tutti i Comuni della provincia di Ragusa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 88, che modifica l'art. 51 del testo unico citato;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto in tutti i Comuni della provincia di Ragusa:

Decreta:

Il nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico sul nuovo catasto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data del 1° gennaio 1941-XIX per tutti i Comuni della provincia di Ragusa è cioè per i comuni di: Ragusa (con la Sezione censuaria di Ibla), Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo del Distretto delle imposte di Ragusa; Ispica, Pozzallo e Scicli del Distretto delle imposte di Scicli; Acate, Comiso, Santa Croce Camerina e Vittoria del Distretto delle imposte di Vittoria; Modica del Distretto delle imposte omonimo.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e cesseranno le operazioni intese a mantenere in corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(4519)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1940-XIX.

Autorizzazione all'assunzione in ruolo dei primi sessanta candidati risultati idonei, dopo i vincitori, nel concorso a 600 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri data con lettera n. 7544/14/1.3.1 del 16 ottobre 1940-XVIII;

Udito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

I primi 60 candidati risultati idonei dopo i vincitori nel concorso a 600 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, bandito con decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1299, possono essere assunti a ruolo.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1940-XIX

Il Ministro: HOST VENTURI

(4526)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1940-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società Anonima Forniture Ossigeno « S.A.F.O. », con sede a Vittorio Veneto, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Anonima Forniture Ossigeno « S.A.F.O » di Vittorio Veneto, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Anonima Forniture Ossigeno « S.A.F.O. », con sede a Vittorio Veneto, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Giovanni Bertoni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4520)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1940-XIX.
Sottoposizione a liquidazione della Società anonima italiana Crosse e Blackwell, con sede ad Imperia, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima italiana Crosse e Blackwell, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a liquidazione l'azienda predetta;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 8 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima italiana Crosse e Blackwell, con sede ad Imperia, è sottoposta a liquidazione ed è nominato liquidatore il sig. Carlo Daneri di Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4480)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società in accomandita semplice Amministrazione Mackenzie, con sede a Genova, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società in accomandita semplice Amministrazione Mackenzie si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visti gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società in accomandita semplice Amministrazione Mackenzie, con sede a Genova, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Fabio Danè.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 novembre 1940-XIX

Il Ministro: RICCI

(4489)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1940-XIX.
Estensione ai territori dei comuni di Altavilla Irpina, Tufo e Chianche del divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 6 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e l'art. 1 del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;
Visti gli articoli 15 e 19 del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, e l'art. 1 del R. decreto 2 dicembre 1937-XVI, n. 2504, contenente norme per la circolazione delle piante, semi e delle viti nell'interno del Regno;
Ritenuto che, nei comuni di Altavilla Irpina, Tufo e Chianche, della provincia di Avellino è stata accertata la presenza della fillossera;

Decreta:

Le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, relative al divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera, e quelle degli articoli 15 e 19 e del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, per la circolazione delle piante, dei semi e delle viti all'interno del Regno, sono estese ai territori dei comuni di Altavilla Irpina, Tufo e Chianche.

Il Prefetto della provincia di Avellino è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura.

Roma, addì 21 novembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(4521)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1940-XIX.
Estensione al territorio del comune di Acquasanta (Ascoli Piceno) del divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 6 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e l'art. 1 del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;
Visti gli articoli 15 e 19 del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, e l'art. 1 del R. decreto 2 dicembre 1937-XVI, n. 2504, contenente norme per la circolazione delle piante, semi e delle viti nell'interno del Regno;
Ritenuto che, nel comune di Acquasanta, della provincia di Ascoli Piceno è stata accertata la presenza della fillossera;

Decreta:

Le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, relative al divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera, e quelle degli articoli 15 e 19 e del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, per la circolazione delle piante,

dei semi e delle viti all'interno del Regno, sono estese al territorio del comune di Acquasanta.

Il Prefetto della provincia di Ascoli Piceno è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura.

Roma, addì 21 novembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(4490)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1940-XIX.

Estensione al territorio di Torrecuso (Benevento) del divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 6 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e l'art. 1 del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visti gli articoli 15 e 19 del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, e l'art. 1 del R. decreto 2 dicembre 1937-XVI, n. 2504, contenente norme per la circolazione delle piante, semi e delle viti nell'interno del Regno;

Ritenuto che, nel comune di Torrecuso, della provincia di Benevento, è stata accertata la presenza della fillossera;

Decreta:

Le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, relative al divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera, e quelle degli articoli 15 e 19 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, per la circolazione delle piante, dei semi e delle viti all'interno del Regno, sono estese al territorio del comune di Torrecuso.

Il Prefetto della provincia di Benevento è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura.

Roma, addì 21 novembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(4491)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1496, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1940-41.

(4522)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario della roggia Regina Codogno, con sede in Codogno, provincia di Milano.

Con R. decreto 16 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre successivo, al registro 19, foglio 380, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario roggia Regina Codogno, con sede in Codogno, provincia di Milano.

(4504)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 13 novembre 1940 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Lainati Ermenegildo, residente nel comune di Milano, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dall'11 dicembre 1940, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

(4505)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 13 novembre 1940 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Gibelli Francesco, residente nel comune di Ventimiglia, distretto notarile di Imperia, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 14 dicembre 1940, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

(4506)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 13 novembre 1940 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Mauri Alfonso, residente nel comune di Angri, distretto notarile di Salerno, è stato dispensato dall'ufficio per limite di età, con effetto dal 23 dicembre 1940, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

(4507)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 13 novembre 1940 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Indelli Macario, residente nel comune di Contursi, distretto notarile di Salerno, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 25 dicembre 1940, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1936, n. 1953.

Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

(4508)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 novembre 1940-XIX - N. 241

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,63
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7994
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50 % (1906)	75,65
Id. 3,50 % (1902)	73,95
Id. 3,00 % Lordo	52,25
Id. 5 % (1935)	94,725
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	74,075
Id. Id. 5 % (1936)	96,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,575
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100.375
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,85
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,70
Id. Id. 5 % - Id. 1944	93,975
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,075

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 novembre 1940-XIX - N. 242

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,63
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,93
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7994
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,625
Id. 3,50% (1902)	73,975
Id. 3,00% Lordo	52,25
Id. 5,00% (1935)	94,625
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74 —
Id. Id. 5,00% (1936)	96,10
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,55
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,525
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,85
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	95,725
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,90
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,075

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi della conserva di pomodoro in fusti

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 1008 del 22 novembre corrente, ha fissato i prezzi massimi della conserva di pomodoro in fusti in L. 340 al quintale per il concentrato doppio e in L. 400 al quintale per il concentrato triplo.

I prezzi all'ingrosso del concentrato semplice o salsa di pomodoro, con residuo secco al minimo del 24 %, debbono essere fissati dai Consigli provinciali delle corporazioni in rapporto ai prezzi già stabiliti per il doppio concentrato in modo che il prezzo base della salsa in iscatole da kg. 5 non risulti superiore alle L. 340 per quintale al luogo di produzione, imballaggio a parte, con normali distacchi di prezzi per scatolame di diversa pezzatura.

(4524)

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare in Villanova Tulo (Nuoro) due appezzamenti di terreno.

Con decreto 9 corrente mese ed anno, del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare in Villanova Tulo (Nuoro), per la somma complessiva di L. 14.750 due appezzamenti di terreno per la costruzione di un posto di ristoro e ricovero per mietitori.

(4523)

Determinazione delle quote di integrazione da assegnare ai venditori di prodotti serici delle campagne 1938 e 1939

Con decreto in data 12 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 8 novembre 1940, il Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per gli scambi e per le valute, ha stabilito la misura delle quote di integrazione da assegnare, ai sensi del R. decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1267, e successive modificazioni, ai venditori dei prodotti serici delle campagne 1938 e 1939, per le vendite effettuate nel mese di maggio 1940.

(4525)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di credito popolare, con sede in Torre del Greco (Napoli)

Nella seduta tenuta il 19 novembre 1940-XIX dal Comitato di sorveglianza della Banca di credito popolare, con sede in Torre del Greco (Napoli), il cav. prof. ing. Luigi Marotta fu Angelo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(4493)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI PISA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio precedente decreto n. 14750 in data 13 luglio u. s., con il quale venivano conferiti i posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1938-XVII, alle vincitrici del concorso bandito il 31 dicembre 1938-XVII;
Vista la lettera n. 6778 in data 12 novembre 1940-XIX, con la quale il podestà del comune di Vicopisano comunica che l'ostetrica Puccini Ada, alla quale era stata notificata la nomina a titolare di quella condotta, ha fatto presente di rinunciare alla nomina stessa;
Visto l'ordine della graduatoria del concorso, approvata con decreto prefettizio n. 14750 del 13 luglio 1940-XVIII, ed esaminate le sedi prescelte in ordine di preferenza dalle candidate;
Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto-legge 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Frediani Eros è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta nel comune di Buti (Cascine).
Il presente decreto sarà pubblicato ad ogni effetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Pisa, addì 15 novembre 1940-XIX

Il Prefetto.

(4462)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio precedente decreto n. 14750 in data 13 luglio u. s., con il quale venivano conferiti i posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1938-XVII, alle vincitrici del concorso bandito il 31 dicembre 1938-XVII;
Vista la lettera n. 6778 in data 12 novembre 1940-XIX, con la quale il podestà del comune di Vicopisano comunica che l'ostetrica Puccini Ada, alla quale era stata notificata la nomina a titolare di quella condotta, ha fatto presente di rinunciare alla nomina stessa;
Visto l'ordine della graduatoria del concorso, approvata con decreto prefettizio n. 14750 del 13 luglio 1940-XVIII, ed esaminate le sedi prescelte in ordine di preferenza dalle candidate;
Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto-legge 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Poggi Umiliana è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta nel comune di Vicopisano (Uliveto).
Il presente decreto sarà pubblicato ad ogni effetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Pisa, addì 15 novembre 1940-XIX

Il Prefetto.

(4463)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio precedente decreto n. 14750 in data 13 luglio u. s., con il quale venivano conferiti i posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1938-XVII, alle vincitrici del concorso bandito il 31 dicembre 1938-XVII;
Vista la lettera n. 6778 in data 12 novembre 1940-XIX, con la quale il podestà del comune di Vicopisano comunica che l'ostetrica Puccini Ada, alla quale era stata notificata la nomina a titolare di quella condotta, ha fatto presente di rinunciare alla nomina stessa;
Visto l'ordine della graduatoria del concorso, approvata con decreto prefettizio n. 14750 del 13 luglio 1940-XVIII, ed esaminate le sedi prescelte in ordine di preferenza dalle candidate;
Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto-legge 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Prosperini Dina è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta nel comune di Montecatini V. C.
Il presente decreto sarà pubblicato ad ogni effetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Pisa, addì 15 novembre 1940-XIX

Il Prefetto.

(4464)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 25177 del 21 agosto 1940-XVIII, col quale venivano designate per le rispettive condotte le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937-XVI;
Ritenuto che la signora Tinucci Pergentina designata per la condotta ostetrica del comune di Valle Lomellina ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione [illegible] data 8 settembre u. s. del podestà di Valle Lomellina;
Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra [illegible]didata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduat[illegible] ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 12[illegible]
Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia della signora Tinucci Pergentina è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Valle Lomellina e designata per la nomina la signora Torrione Felicita domiciliata a Cozzo.
Il podestà di Valle Lomellina a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 15 giorni se accetta la nomina dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.
Il podestà di Valle Lomellina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 14 novembre 1940-XIX

Il prefetto: VITELLI

(4465)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.